



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO

Servizio Organizzazione e Coordinamento

DETERMINAZIONE

N. 3132 del 07/11/2019

N. Sett. 597 /DSEG del 07/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ENTI APPARTENENTI AL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO O PROFILO EQUIVALENTE

IL DIRIGENTE

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 07.06.2019 avente ad oggetto “*Programmazione del fabbisogno di personale ed il piano delle assunzioni per il triennio 2019—2021. Modifica e integrazione.*”;

Considerato che il suddetto provvedimento, inoltre, costituisce autorizzazione per il Dirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento all’espletamento delle procedure di reclutamento;

Dato atto che nel suddetto piano assunzioni è previsto, fra gli altri, per l’annualità 2019, il reclutamento di n. 1 Dirigente Amministrativo;

Dato Atto che la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, approvata con determinazione dirigenziale n. 1751 del 7 Giugno 2019, adottata in ottemperanza al provvedimento giuntale sopra richiamato, avente ad oggetto: “*Approvazione pubblico avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente di Area Amministrativa.*”, ha dato esito negativo;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 07.06.2019 si è provveduto all’adempimento previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con il citato provvedimento giuntale, è stata rideterminata la dotazione organica di questo Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.198/2006, è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021;

- con nota prot. n. 50418 del 07.06.2019 è stata attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 conclusa con esito negativo e che pertanto risulta soddisfatto l'adempimento previsto da tale disposizione normativa;

Tenuto conto della complessità e della quantità dei procedimenti che, ad oggi, i dirigenti amministrativi presenti nell'Ente sono impegnati ad affrontare così da determinare un eccessivo carico di responsabilità e competenze con ripercussioni negative per il buon funzionamento dell'attività amministrativa che rischierebbero di non riuscire ad assicurare con quella costanza di impegno necessaria per perseguire gli obiettivi assegnati;

Considerato necessario, stante l'urgenza procedere alla copertura del posto vacante, previa verifica di disponibilità di graduatorie aperte esistenti presso altre Amministrazioni del comparto, atteso che presso questa Amministrazione non vi sono graduatorie aperte esistenti per il posto che si intende ricoprire;

Considerato che l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: *“per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”*;

Dato atto che la Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) è intervenuta sulla normativa in tema di validità e utilizzazione delle graduatorie e ha stabilito quanto segue:

- con l'art.1, comma 363 ha abrogato, con decorrenza 1.1.2019, la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 3, lett. b), comma 3-ter e comma 3-quater del DL n.101/2013;
- la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 3-ter del citato DL 11/2013 stabiliva che *“resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2013, n.350”*;
- non ha abrogato le altre norme di riferimento, rappresentate:
 - a) dall'art.9 della legge 3/2003 secondo cui *“a decorrere dal 2003.....con regolamento emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge n.400/1988.....sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”*;
 - b) dall'art.3, comma 61, della Legge n.350/2003 il quale stabilisce che *“in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art.9 della Legge n.3/2003, le amministrazioni pubbliche ivi contemplatepossono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”*;
 - c) dall'art. 3, comma 5-ter, del DL n.90/2014 secondo cui i principi dell'art. 4, comma 3, del DL n.101/2013, convertito con modifiche, dalla Legge n.114/2014, si applicano alle amministrazioni di cui al comma 5 del medesimo art.3, ovvero alle regioni e agli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

Atteso che la normativa sopra indicata, così come modificata dalla Legge n.145/2018 ha previsto l'utilizzabilità delle graduatorie *“esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”*, eliminando la possibilità di operare uno scorrimento delle graduatorie, sia proprie che altrui, previa sottoscrizione di un accordo tra le Amministrazioni interessate;

Che sulla portata di tale disciplina si è aperto un contrasto fra le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti;

Esaminati, in merito:

- parere n.36 del 03.07.2019 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Sardegna, secondo cui *“la disciplina prevista dall'art.1, comma 361, della legge n.145/2018, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l'utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione”*;
- parere n.41 del 06.09.2019 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per le Marche il quale evidenzia come i concorsi banditi successivamente al 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della Legge n.145/2018, l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro Ente non sia possibile né per le graduatorie proprie né per quelle di altro Ente (Sezione Regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n.36/2019).Infatti il comma 361 della Legge 145 del 2018 ha eliminato la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso sia la possibilità di utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti necessari ad altro Ente. Al contrario, per i posti banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che non si possa affermare lo stesso principio, dal momento che l'art. 1, comma 365, dispone espressamente che *“la*

previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

Ritenuto di aderire, anche sulla base del dato normativo, all’interpretazione della Corte dei Conti delle Marche e, al fine di procedere alla copertura del posto vacante, pubblicare apposito avviso rivolto a soggetti collocati utilmente nelle graduatorie in corso di validità, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali, in seguito all’espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale equivalente a quello che l’Amministrazione intende ricoprire;

Considerato che l’art.91, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che” *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”;*

Visto l’art. 1, comma, 362, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale dispone:

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. [...]

Considerato che, alla luce della disciplina richiamata, è tuttora possibile effettuare assunzioni di ruolo interpellando gli idonei non vincitori collocati in graduatorie concorsuali, sia proprie che altrui, approvate successivamente al 31 dicembre 2009 e conseguenti a concorsi a tempo indeterminato banditi entro il 31 dicembre 2018;

Rilevato che l’accordo può: concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria - deliberazione n. 124 del 03/10/2013 - essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l’accordo prima dell’utilizzazione della graduatoria, purché il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire, siano del tutto corrispondenti a quelli del posto per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per Veneto apre alla possibilità di un’intesa successiva tra le amministrazioni e, nel recente parere n.290/2019 aderisce alla tesi della Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria e rafforza sul piano sistematico e motivazionale evidenziando che il “previo accordo” deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi sull’imparzialità dell’azione amministrativa. Pertanto l’ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba preventivamente:

- predeterminare i criteri, nell’ambito del regolamento di reclutamento, di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
- valutare la corrispondenza della posizione lavorativa (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) da ricoprire con la graduatoria che si vuole utilizzare;
- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale del fabbisogno di personale;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 25.09.2019 avente ad oggetto “*Regolamento di Reclutamento per il personale del Comune di Alghero. Aggiornamento.*” con la quale l’Amministrazione Comunale ha aggiornato il regolamento di reclutamento, che già prevedeva all’articolo 3, lett. e), l’utilizzo graduatoria in corso di validità per la stessa categoria, predisposta da altri Enti locali previo assenso degli Enti che hanno avviato la procedura concorsuale, con l’introduzione dei criteri per l’utilizzo della stessa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 25.09.2019 avente ad oggetto “*Modifica alla Deliberazione G.C. n.206 del 07.06.2019 - Autorizzazione all’attivazione della procedura per il reclutamento di un dirigente amministrativo mediante utilizzo di graduatorie di altri enti locali.*” con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’attivazione della procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, del citato Dirigente Amministrativo, mediante utilizzo delle graduatorie di altri Enti Locali;

Precisato che, questo Ente non è titolare di graduatorie di merito approvate per il profilo professionale utile per il tipo di assunzione;

Ritenuto, per ragioni di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa ed in ottica di contenimento dei costi, di procedere alla copertura del posto in parola, ricorrendo all’utilizzo di graduatorie vigenti di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche;

Visto, al riguardo, l’art. 32 bis del vigente Regolamento di Reclutamento del personale del comune di Alghero il quale dispone: “*Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 3/2003 e art. 14 comma 4 bis DL 95/2012, l’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili, a tempo determinato e indeterminato, utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli. L’utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria. Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell’economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.*”

L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può pertanto decidere di ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l’utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale equivalenti. L’utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- *previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l’utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;*
- *assenza di graduatorie valide nell’Ente per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;*
- *posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria.”;*

Riscontrato che il Comune di Alghero rispetta tutti i vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale;

Precisato che l’assunzione è subordinata al permanere delle prescritte condizioni normative e finanziarie;

Ritenuto dover predisporre l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni per la copertura di un posto di “Dirigente Amministrativo” a tempo pieno e indeterminato, che allegato alla presente costituisce parte integrale e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. n. 267/2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento sindacale n. 37 del 30.08.2019 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio Organizzazione e Coordinamento, Area Coordinamento e indirizzo;

Ritenuta, altresì, la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.40 del 02.09.2019 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 del Settore Coordinamento e Indirizzo;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G. C. n. 187 del 17.06.2016 e modificato con deliberazione G.C. n. 381 del 20.12.2017, deliberazione G.C. n.14 del 22.01.2018 e deliberazione G.C. n. 131 del 10.04.2019;

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero approvato con deliberazione G.C n. 361 del 15/12/2016, aggiornato con deliberazione G.C. n. 362 del 19.10.2018 e con deliberazione G.C. n.299 del 25.09.2019;

Visto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse per idonei nelle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale di Dirigente Amministrativo, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di pubblicare l'allegato avviso per giorni 15, ai sensi dei succitati Regolamenti, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. Di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all'art. 19 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
4. Di dare atto che l'assunzione della citata figura è condizionata alla copertura della relativa spesa all'interno del bilancio triennale 2019/2021;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto improduttivo di effetti di spesa;
6. Di dare atto che il relativo impegno di spesa, sarà assunto con successivo provvedimento.
7. Di dare atto, altresì, che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente

MULAS GIOVANNI SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)